



Città di Corleone

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI
TRIBUTI COMUNALI**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 3 – Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione
- Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda
- Art. 5 – Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate
- Art. 6 – Interessi
- Art. 7 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 1 **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento di carichi arretrati di tributi comunali, non affidati in concessione a terzi, risultanti da avvisi di accertamento/liquidazione o ingiunzioni fiscali/cartelle esattoriali derivanti da riscossione coattiva.

Art. 2 **Ambito di applicazione del Regolamento**

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche:
 - ai tributi e altre entrate tributarie che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo se non diversamente regolamentati;
 - in caso di definizione agevolata delle sanzioni;
 - all'istituto dell'accertamento con adesione.
2. La rateizzazione non può essere accordata :
 - quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 200,00;
 - quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
 - quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 5 - comma 6 - del presente Regolamento.
3. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario dell'Area di competenza del tributo , responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

Art. 3 **Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione**

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso da parte del responsabile del settore, su richiesta motivata del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva e comprovata difficoltà finanziaria.
2. Il carico di tributi arretrati, di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 100,00, nei seguenti limiti:
 - a) fino ad un massimo di 24 mesi: per importi da euro 201,00 ad euro 3.000,00 senza fideiussione;
 - b) fino ad un massimo di 36 mesi: per importi da euro 3.001,00 ad euro 15.000,00 con fideiussione;
 - c) fino ad un massimo di 60 mesi: per importi superiori ad euro 15.001,00 con fideiussione.Le concessioni di rateizzazioni, come precisato alla lettera c), sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa stipulata con primaria compagnia o fideiussione bancaria, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.
3. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo; in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per *ciascun* tributo, distinte domande di rateizzazione.
4. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

Art. 4

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede la rateizzazione.
2. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

Art. 5

Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate

1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento. Nel caso in cui l'avviso di accertamento si riferisce ad ipotesi in cui la sanzione viene ridotta oppure azzerata se il pagamento viene effettuato entro il termine previsto dallo stesso avviso, la domanda di rateizzazione con il pagamento della prima rata, entro il termine di scadenza previsto dall'accertamento, conferma la riduzione o l'azzeramento della sanzione per tutto il periodo di rateizzazione.
2. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento.
3. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto: in caso di accoglimento, la prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione; in caso di diniego, la prima rata deve essere versata entro i termini di definitività dell'atto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
4. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla sua notifica; sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
5. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno successivo rispetto a quello già considerato in sede di formazione dell'ingiunzione fiscale/cartella esattoriale.
6. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di tre rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima e le sanzioni saranno applicate nella misura massima prevista dai relativi avvisi di accertamenti.

Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.

7. Nelle ipotesi di rateizzazione di cui ai precedenti commi 1 e 3 (rispettivamente: adesione all'accertamento con eventuale definizione agevolata delle sanzioni e accertamento con adesione) qualora intervenga, successivamente all'avvio della procedura di pagamento rateale con applicazione delle sanzioni in misura ridotta per adesione, la presentazione da parte del contribuente del ricorso tributario, questa comporterà l'automatica rideterminazione dell'importo rateizzato con applicazione delle sanzioni nella misura intera irrogata.

8. Nelle medesime ipotesi di cui al precedente comma 7, in caso di decadenza automatica della rateizzazione saranno recuperate le sanzioni nella misura intera irrogata.

9. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

10. Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, il cui titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

Art. 6 **Interessi**

Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.

1. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto all'articolo 5 del presente Regolamento, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

Art. 7 **Disposizioni finali ed entrata in vigore**

1. Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, in materia di rateizzazioni di pagamento di tributi arretrati. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data.